



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

**Il Consiglio di Stato**

**in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)**

ha pronunciato la presente

**ORDINANZA**

sul ricorso numero di registro generale 5071 del 2021, proposto da

Comune di Qualiano, in persona del legale rappresentante *pro tempore*,  
rappresentato e difeso dall'avvocato Antonio Sasso, con domicilio digitale come da  
PEC da Registri di Giustizia;

***contro***

████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████  
████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████, rappresentati e difesi dagli  
avvocati Mario Caliendo e Donato Lettieri, con domicilio digitale come da PEC da  
Registri di Giustizia;

Nunzia De Vivo, non costituita in giudizio;

***per la riforma***

della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per la Campania (Sezione  
Sesta) n. 01682/2021, resa tra le parti.

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visto l'art. 98 Cod. proc. amm.;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di [REDACTED]

[REDACTED];

Visti tutti gli atti della causa;

Vista la domanda di sospensione dell'efficacia della sentenza del Tribunale amministrativo regionale di accoglimento del ricorso di primo grado, presentata in via incidentale dalla parte appellante;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 8 luglio 2021 il Cons. Alberto Urso e uditi per le parti, con modalità da remoto, gli avvocati Sasso e Lettieri;

Ritenuto che i motivi proposti e le questioni controverse richiedano un più approfondito esame da svolgere nella competente sede di merito;

considerato che, fino alla decisione della controversia nel merito, appare opportuno mantenere la situazione intatta, evitando assegnazioni definitive di loculi e suoli cimiteriali nell'ambito della procedura controversa;

considerato che l'istanza cautelare va dunque respinta, ferma l'eventuale adozione da parte del Comune dei provvedimenti ritenuti necessari per la gestione di potenziali situazioni emergenziali in ordine allo svolgimento dei servizi e attività cimiteriali;

considerato che la particolarità della fattispecie e la natura degli interessi coinvolti giustifica la compensazione delle spese del presente incidente cautelare;

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta),

Respinge l'istanza cautelare;

Spese compensate.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso nella camera di consiglio del giorno 8 luglio 2021, tenuta da remoto ai

sensi dell'art. 25 d.-l. n. 137 del 2020, conv. in legge n. 176 del 2020, con  
l'intervento dei magistrati:

Federico Di Matteo, Presidente FF

Stefano Fantini, Consigliere

Giovanni Grasso, Consigliere

Alberto Urso, Consigliere, Estensore

Giorgio Manca, Consigliere

**L'ESTENSORE**

**Alberto Urso**

**IL PRESIDENTE**

**Federico Di Matteo**

**IL SEGRETARIO**